



Allegato "C"
al Rep. N. 25613/17046

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ISODARCO APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata **"ISODARCO APS"** (International School on Disarmament and Research on Conflicts - Scuola internazionale per lo studio dei problemi del disarmo e dei conflitti).

L'acronimo APS è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - FINALITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza fini di lucro, dello scopo di alimentare l'interesse per i problemi tecnici e scientifici del disarmo e della pace con tutti i mezzi possibili (art. 5, lett. v del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117), secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 35 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

In particolare, organizza, partecipa o collabora a riunioni, seminari, conferenze e corsi di aggiornamento professionale e culturale, raccoglie documentazione e promuove e svolge ricerche su questi problemi. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore svolge in via prevalente le attività contrassegnate dalle seguenti lettere di cui al medesimo art. 5:

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Art. 5 - ATTIVITÀ

L'Associazione, quindi, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo svolgere in particolare:

a) L'organizzazione di corsi residenziali finalizzati allo studio dei

conflitti Internazionali, della sicurezza internazionale e della stabilità del deterrente nucleare anche in vista dell'introduzione di nuove tecnologie;

- b) L'organizzazione o partecipazione a seminari, conferenze e gruppi di studio con le stesse finalità.

Art. 6 - ULTERIORI ATTIVITÀ

L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale e informale, organizzazione di iniziative, raccolta di sponsorizzazioni, partecipazione in altri enti del terzo settore e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. E potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle norme in vigore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Tutte le attività saranno svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati che dovranno essere iscritti in un apposito registro, e ai quali potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate e che potranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche d'ambo i sessi che accettino gli scopi stabiliti dallo Statuto.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Pertanto, come specificato dall'art. 35 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle quote associative.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della

quota associativa annuale con le modalità e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o comunque a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello previsto dalla legge vigente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del registro medesimo, come previsto dall'art. 35, comma 1bis, del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 9 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne deciderà l'accoglimento. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono vietate limitazioni di qualunque genere con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La partecipazione sociale non può essere collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti e hanno il dovere di informarsi su tutte le attività e iniziative dell'Associazione.

Hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. Hanno, inoltre, l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dai soci sono di regola gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 11 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro il termine stabilito;
- c) per dimissioni;
- d) per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro

trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Perdono la qualità di socio, per esclusione, coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti Interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

Art. 12 - SOSTENITORI

Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutti coloro che, condividendone gli ideali, diano un contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle principali iniziative intraprese dall'Associazione.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il Vicepresidente;
- d. il Segretario;
- e. il Tesoriere;
- f. l'Organo di controllo (se esistente);

tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; la durata di tutte le cariche è di tre anni, con possibilità di rielezione.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino essere iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata tramite lettera, email o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con la pubblicazione sul sito internet almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Ogni associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea può essere svolta in modalità di videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- f) delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di elezione di esclusione da socio;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida, se assunta a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea aventi un'anzianità associativa di almeno 3 (tre) anni, dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in modalità di videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, e in particolare:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, ove non nominati direttamente dall'assemblea;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone il programma annuale di attività e documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predispone il progetto di bilancio di esercizio;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- predispone i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- valuta le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Come specificato nel successivo art. 18, il Presidente può delegare parte dei suoi poteri a singoli consiglieri: in tal caso, il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri si reputa generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è eventualmente attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, o non esistesse, indice entro 6 mesi elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art. 18 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio, e può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Spetta al Presidente aprire conti correnti presso banche ed uffici postali in Italia e operare su di essi, incassare somme da chiunque e rilasciare quietanza.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli immediatamente alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, gli stessi sono revocati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue competenze sono attribuite al Vicepresidente.

Il Segretario collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Art. 19 - TESORIERE - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

La funzione di controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili è affidata al Tesoriere, nominato dall'assemblea, che resta in carica tre anni.

Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare l'organo di controllo.

L'obbligo di permanenza dell'organo di controllo cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati.

L'organo di controllo può avere struttura monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo collegiale sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea dovrà scegliere il sindaco unico, o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- qualora svolga la suddetta funzione di controllo contabile, esprime al Presidente il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ed attesta che il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni per la sua redazione

obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; il bilancio sociale medesimo, in tal caso, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, potrà chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

- potrà agire ai sensi dell'art. 2409 c.c. nei confronti dell'organo amministrativo.

Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

L'assemblea può prevedere che al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

All'organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che svolgerà attività di controllo contabile.

Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, e dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Può essere revocato con preavviso di sei mesi, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea.

In tale qualità, il Revisore esprime al Consiglio direttivo il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa.

Il Revisore effettua le ispezioni almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono il Presidente, almeno due membri del Consiglio direttivo o l'Assemblea; delle ispezioni redige processo verbale che viene trascritto in apposito libro, tenuto a propria cura, presso la sede dell'Associazione.

Al Revisore spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

L'assemblea può prevedere che al revisore dei Conti spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'obbligo di permanenza del revisore cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell'organo di controllo.

La qualità di Revisore legale è incompatibile con ogni ulteriore incarico all'interno della Associazione.

Qualora l'associazione abbia nominato un sindaco unico o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, essi rileveranno la figura e le funzioni del tesoriere.

Una volta cessato l'obbligo di permanenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, l'associazione potrà ricostituire la figura del tesoriere.

Art. 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi da privati, imprese ed enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi o da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali, eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il progetto bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea entro il 31 maggio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, con l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano di entità inferiore a 220.000,00 euro annui, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'associazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'associazione superino la soglia di 100.000 euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito internet dell'associazione medesima l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organismi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, redatto secondo le modalità ivi indicate.

Art. 22 - REGOLAMENTI

L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 23 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 24 - LIBRI SOCIALI

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione;
- e) il libro dei lavoratori dipendenti o autonomi che prestino la propria attività lavorativa per l'associazione;

2. I libri di cui alle lettere a) e b), d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Gli associati ed i membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo ed all'eventuale organo di riferimento.

Art. 25 - CONFLITTO DI INTERESSI E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 26 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, possono essere devolute alla competenza di tre probiviri

da designarsi preferibilmente tra i soci, e comunque da persone professionalmente preparate, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'Assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 27 – SCIoglimento - ESTINZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo richiesto ed espresso secondo le modalità ed i termini temporali di cui all'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dall'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del detto Ufficio, tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 28 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del Terzo Settore al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

F.TO CARLO SCHAEFER

F.TO MASSIMO SARACENO